

LA COMPENSAZIONE IVA 2010

L'articolo 10, del Decreto Legge numero 78 del 2009 (vedi precedente notiziario n. 9/2009) ha introdotto nuove regole al fine di contrastare le indebite compensazioni del credito annuale Iva. Ha inoltre previsto, al comma 1, lett. b), che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto delle esigenze di bilancio, il limite dei crediti compensabili dagli attuali euro 516.456,90, può essere elevato a euro 700.000,00.

Ma alla data odierna non risulta ancora essere stato emanato.

Dal 2010 la compensazione nel modello di versamento F24 del credito Iva è soggetta a queste regole:

1. la compensazione dei crediti Iva annuali di importo superiore ai 10.000 euro è possibile solo a seguito della presentazione della dichiarazione IVA annuale, che a questo fine, potrà essere inviata in via autonoma (quindi non compresa nel modello Unico) già dal 1° febbraio di ogni anno;
2. La compensazione dei crediti IVA trimestrali, di importo superiore ai 10.000 euro è possibile solo a seguito della presentazione dell'istanza infrannuale;
3. L'utilizzo del credito in compensazione superiore a 10.000 euro, non potrà più avvenire, a partire dal primo giorno del periodo (anno o trimestre) successivo, ma potrà essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o dell'istanza di rimborso infrannuale da cui il credito emerge.

In pratica il credito IVA che supera i 10.000 euro, risultante dalla dichiarazione annuale, potrà essere utilizzato in compensazione al più breve entro il **16 marzo** dell'anno successivo mentre quello derivante dalle richieste infrannuali potrà essere utilizzato al meglio entro il:

16 maggio - con riferimento al 1° trimestre;

16 agosto - con riferimento al 2° trimestre;

16 novembre - con riferimento al 3° trimestre.

la novità si riferisce alle compensazioni "esterne" quelle in F24, mentre per le compensazioni "interne" o "verticali", Iva da Iva, restano valide le vecchie regole, di conseguenza si può riportare liberamente il credito Iva 2009 nelle liquidazioni periodiche IVA del 2010, mensili o trimestrali.

Visto di conformità per i rimborsi superiori a 15.000 euro

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a **15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità di cui all'articolo 35, c. 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Il Visto di conformità è rilasciato da un professionista abilitato o nelle società dotate di organo di controllo, dall'incaricato alla revisione contabile.

Chi rilascia il Visto deve effettuare una serie di controlli e deve inoltre essere dotato di polizza assicurativa con un massimale non inferiore a 1.032.914 euro, senza franchigia o scoperti.

Copia della polizza assicurativa accompagnata da una serie di autocertificazioni deve essere depositata presso l'Agenzia regionale delle Entrate.